



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 45 DEL 17/06/2020

OGGETTO: PROROGA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N.40 DEL 25/05/2020 - DISCIPLINA TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DEL MERCATO DOMENICALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE FINO AL 14/07/2020 – EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che dalla data di riapertura del mercato (24 maggio 2020) in collaborazione con la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense veniva verificata l'efficacia delle misure adottate a livello locale per consentire lo svolgimento dello stesso nel rispetto di tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19 emanate a livello nazionale e regionale;

- che il combinato disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998, consente al Sindaco di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VALUTATO che dalla riapertura del mercato, che si svolge completamente all'aperto, sono stati rilevati dalla Polizia Locale comportamenti di responsabilità da parte dei visitatori (quali a titolo esemplificativo l'indosso costante di mascherine di protezione e di guanti monouso ed il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale) e che quindi nonostante l'afflusso considerevole è possibile alleggerire alcune delle misure più restrittive in merito all'accesso all'area di mercato, quali quelle relative alla previsione di varchi con accesso contingentato, pur mantenendo quelle ritenute fondamentali al fine di evitare rischi di diffusione virale;

RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni impartite a livello centrale e locale sotto elencate, prorogare con il presente atto le disposizioni contenute nella propria precedente ordinanza n. 40 del 25/05/2020 in oggetto, adattando le modalità temporanee, le misure e le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'attività mercatale con validità dalla data di adozione del presente atto fino al 14 luglio 2020 compreso (data da ritenersi automaticamente estesa oltre tale periodo in caso di conferma delle disposizioni che la supportano in sede regionale o nazionale connesse all'emergenza epidemiologica, fino ai termini temporali previsti nelle stesse);

DATO ATTO che, stante la competenza dell'organo consiliare in materia di regolamentazione, il presente atto viene adottato in via sperimentale visto il carattere emergenziale e temporaneo legato all'emergenza sanitaria da COVID-19, che lo ascrivono alla competenza del Sindaco;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il DPCM 11 giugno 2020;
- la L.R.E.R. n. 12/1999;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.109 del 12/06/2020;
- lo Statuto del Comune di Traversetolo;
- il regolamento vigente per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- la propria precedente ordinanza n.2 del 29/01/2020 "Definizione degli orari di vendita per il commercio su area pubblica per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 28, co. 12, del d.lgs. 114/98;

ORDINA

- La proroga della propria precedente ordinanza n.40 del 25/05/2020 relativa ad una disciplina temporanea circa l'attività del mercato domenicale settore alimentare e non alimentare a causa dell'emergenza COVID-19 fino al 14 luglio 2020 compreso;
- la validità del presente atto è da ritenersi automaticamente estesa oltre tale periodo in caso di conferma delle disposizioni che la supportano in sede regionale o nazionale connesse all'emergenza epidemiologica, fino ai termini temporali previsti nelle suddette disposizioni;
- la riduzione delle misure più restrittive in merito all'accesso all'area di mercato contenute nella stessa, quali quelle relative alla previsione di varchi con accesso contingentato, pur mantenendo quelle ritenute fondamentali al fine di evitare rischi di diffusione virale;
- il dispositivo dell'ordinanza n. 40/2020 di cui sopra si intende così sostituito:
 1. il rispetto delle norme contenute:
 - nel DPCM 11 giugno 2020;
 - nel Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 ed in particolare nell'allegato 1) "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna" che qui si intendono integralmente richiamate in maniera sostanziale;
 - delle parti del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche non in contrasto con la presente;
 - della propria precedente ordinanza n. 2/2020 per le parti non in contrasto con la presente;
 2. la partecipazione da parte degli operatori su aree pubbliche nel mercato domenicale è così disciplinata dalla data odierna e fino al 14 luglio 2020 compreso (data da ritenersi automaticamente estesa oltre tale periodo in caso di conferma delle disposizioni che la supportano in sede regionale o nazionale connesse all'emergenza epidemiologica, fino ai termini temporali previsti nelle stesse):
 - a) è vietato porre in vendita beni usati;
 - b) non verranno effettuate le operazioni di spunta e le assenze maturate nel periodo interessato dall'emergenza COVID-19 sia da parte degli spuntisti che da parte dei concessionari non verranno cumulate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del vigente regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche;
 - c) non sarà possibile la partecipazione da parte di soggetti diversi:
 - dai titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - dai produttori agricoli titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo per il commercio dei loro prodotti;
 - dai frequentatori dell'angolo del biologico e naturale;
 - d) gli allestimenti dei posteggi devono essere così organizzati:
 - d1) gli spazi espositivi nella parte frontale devono arretrare di metri 1 (uno) partendo dalla delimitazione apposta dal Comune (rondelle metalliche inchiodate a terra) se presente e comunque la profondità dovrà risultare di un metro inferiore a quanto indicato dalla concessione di suolo pubblico rilasciata al titolare del posteggio;

- d2) qualora nonostante la riduzione della profondità dell'esposizione, qualora non sia possibile arretrare la parte frontale di un metro o non sia evitabile l'affollamento nel passaggio tra due postazioni vicine/frontali, è previsto lo spostamento del posteggio che verrà ricollocato in altro spazio disponibile dandone previa informazione al titolare via PEC;
- d3) gli operatori degli spazi espositivi contigui, dovranno installare nella parte laterale idonea tamponatura in modo da separare i posteggi e chiudere il passaggio tra gli stessi;
- d4) gli operatori dovranno altresì esporre nel proprio banco i prodotti per la pulizia delle mani, oltre che adeguato materiale informativo per l'utenza sulle regole COVID da osservare ed il cartello trasmesso unitamente al presente atto;
- d5) gli operatori dovranno indossare sempre sia le mascherine di protezione che i guanti monouso; gli operatori del mercato domenicale devono in ogni caso osservare ogni altra prescrizione contenuta nelle specifiche linee guida di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente dell'Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020;
- d6) la merce non può essere appoggiata direttamente a terra, nemmeno durante la fase di allestimento dell'esposizione;
- d7) gli operatori dovranno sorvegliare che i clienti indossino i guanti monouso in caso scelgano in autonomia la merce toccandola, impedendo loro di maneggiarla a mani nude;

3. è proibito l'ingresso al mercato a chi ha una temperatura superiore ai 37.5° C, a chi avverte sintomi influenzali o chi ha avuto contatti con persone positive al COVID nei 14 giorni precedenti. Nel caso una persona avvertisse questi sintomi si impegna a lasciare la zona del mercato immediatamente e ad informare subito le autorità competenti;
4. i visitatori sono obbligati ad indossare SEMPRE le mascherine di protezione (non solo quindi durante gli acquisti ma anche durante le file di attesa e il solo transito nell'area del mercato); l'indosso dei guanti monouso è obbligatorio per toccare la merce in vendita;
5. è obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone, sia nelle file di attesa, sia nei movimenti all'interno del mercato;
6. i rifiuti, ed in particolare modo mascherine e guanti monouso, non dovranno essere gettati a terra, ma inseriti negli appositi bidoni presenti sull'area del mercato;
7. i visitatori del mercato domenicale devono in ogni caso osservare ogni altra prescrizione contenuta nelle specifiche linee guida di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente dell'Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020;
8. la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense potrà sempre intervenire se necessario per evitare assembramenti;
9. resta sospesa su tutto il territorio comunale ogni attività di commercio su area pubblica in forma itinerante sia del settore alimentare che non alimentare;
10. il presente atto ha validità dalla data di adozione e fino al 14 luglio compreso (data da ritenersi automaticamente estesa oltre tale periodo in caso di conferma delle disposizioni che la supportano in sede regionale o nazionale connesse all'emergenza epidemiologica, fino ai termini temporali previsti nelle suddette disposizioni);

11. le violazioni alla presente ordinanza (ad eccezione delle violazioni al punto 2 lettera d) sub 1-3-4-6-7 del presente atto, per le quali sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie comportanti il pagamento di una somma di denaro da 25 € a € 500,00 e per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta, in base all'art. 16 della legge 689/81) e sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.traversetolo.pr.it;
- di incaricare la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense, al Comando Stazione Carabinieri di Traversetolo, alla Tep SpA Parma;

RENDE NOTO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Parma – entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza, ovvero, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.

In ottemperanza all'obbligo imposto dal decreto lgs. n. 33/13, si dispone la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Traversetolo.

Traversetolo, li 17/06/2020

firmato digitalmente
IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA